

Delibera 533/2013/R/GAS

***Modifiche ed integrazioni al TIMG e al TIVG a
completamento della disciplina della morosità e dei servizi
di ultima istanza***

Osservazioni Anigas

Milano, 20 dicembre 2013

Osservazioni generali

In linea generale, si rileva che la maggior parte delle disposizioni introdotte dal provvedimento:

- ✓ accolgono alcune delle istanze promosse da Anigas a valle della pubblicazione della delibera 241/2013/R/GAS, in particolare in tema di i) riconoscimento degli oneri in capo ai distributori (iniziative giudiziarie volte ad ottenere l'accesso forzoso e intervento di interruzione post attivazione del servizio di default), ii) semplificazione degli obblighi informativi iii) innalzamento della soglia di fattibilità economica dell'intervento di interruzione che a fronte di un costo incrementale iniziale porti maggiori benefici rispetto agli oneri derivanti dalla perdurante mancata chiusura del punto e iv) aggiornamento dei criteri per il calcolo delle capacità per l'esecuzione degli interventi tecnici afferenti la gestione della morosità;
- ✓ risolvono alcune criticità relative a fattispecie riscontrate in sede di prima applicazione della disciplina del servizio di default;
- ✓ intervengono, anche se solo in maniera temporanea, sul mancato rispetto dell'obblighi di comunicazione relativi al codice fiscale del titolare del punto di riconsegna oggetto di attivazione del servizio di default.

Tuttavia, ai fini del perfezionamento del quadro regolatorio della disciplina della morosità e dei servizi di ultima istanza si evidenzia la mancanza del dettaglio delle azioni a carico dell'impresa di distribuzione per effettuare la disalimentazione fisica del punto di riconsegna come previsto dall'art. 6.5 della delibera 241/2013/R/GAS, in modo tale da individuare casistiche di esonero dalle penali, di cui all'art. 43 TIVG, ulteriori rispetto alla disponibilità di un atto di pubblica autorità.

In relazione alle novità introdotte dalla delibera si sollevano forti perplessità in tema di mancata *consecutio* logica tra cessazione amministrativa ed iniziative legali ed all'introduzione di un tetto alle cessazioni amministrative per impossibilità di interruzione dell'alimentazione.

Inoltre, si sottolinea l'opportunità di standardizzare i flussi informativi relativi alle comunicazioni tra distributore e venditore, in parte già in corso di definizione attraverso un Gruppo di Lavoro convocato dalla Direzione Mercati, al fine di agevolare l'applicazione dei processi sottesi alle novità introdotte dalla delibera, in un'ottica di efficienza ed efficacia.

Infine si ritiene che permangano ancora alcune criticità in merito alla revisione delle attuali modalità di determinazione della capacità mensile e settimanale di sospensione (*CMS e CSS*).

Per un approfondimento sulle citate tematiche e per gli altri aspetti introdotti dal provvedimento, si rimanda alle osservazioni puntuali di seguito trattate nel documento.

Osservazioni puntuali

Di seguito le osservazioni relative alle integrazioni apportate dal provvedimento ai TIVG e al TIVG.

Modifiche al TIMG

Art. 5.8 bis

In aggiunta alla facoltà in capo ai fornitori dei servizi di ultima istanza di essere considerati utenti della distribuzione specifici con riferimento ai punti di riconsegna forniti nell'ambito di tali servizi, si chiede di contemplare anche la possibilità in capo ai FUI e FDD di gestire richieste di sospensione della fornitura al di fuori del limite della capacità di sospensione attraverso una gestione "in deroga" concordata con i singoli gestori dell'impianto interessato.

Si propone pertanto la seguente modifica alla disposizione:

Fatta salva la possibilità di un accordo tra le parti per la gestione di casi eccezionali su determinati impianti, A-a partire dal 1 marzo 2014, ai fini del calcolo del CSSi,m , ciascun esercente dei servizi di ultima istanza può richiedere, con riferimento ai soli punti di riconsegna forniti nell'ambito di tali servizi, di essere considerato un utente specifico del servizio della distribuzione. In tali casi, l'esercente il servizio di ultima istanza è tenuto a comunicare all'impresa di distribuzione, entro il terzo giorno lavorativo di ciascun mese, l'elenco dei punti di riconsegna precedentemente forniti nel servizio di ultima istanza che nel mese precedente sono stati contrattualizzati a condizioni di libero mercato.

Tale comunicazione sarebbe auspicabile fosse presentata al distributore attraverso lo strumento evoluto di comunicazione da individuare con apposita procedura o, nei casi di indisponibilità di tale strumento, tramite PEC.

Art. 6.4

Circa l'innalzamento della soglia di fattibilità economica dell'interruzione dell'alimentazione, alla luce delle casistiche concrete riscontrate dalle nostre aziende associate in cui la maggioranza delle richieste "fuori soglia" ex delibera 241/2013/R/GAS riguarda clienti finali con bassi consumi, si concorda sulla previsione di una sorta di "tetto" convenzionalmente attribuito al consumo annuo del PdR interessato.

Per superare il transitorio, fra vecchia e nuova soglia, ed al fine di minimizzare gli oneri di sistema, si propone di dare direttamente mandato ai distributori per l'esecuzione dell'attività di "taglio", nei confronti di quei PdR, attualmente forniti in default, il cui intervento di interruzione risultava non economicamente fattibile in base alla vecchia formula, mentre ora, in base alla nuova formula, risulta economicamente fattibile. In difetto i distributori dovrebbero intraprendere azioni giudiziarie con relativi maggiori oneri per il sistema.

Artt. 6.6 e 11.7

Si prende atto della presenza di un mero errore materiale nella formulazione della disposizione dell'art. 6.6 che, in base alle indicazioni fornite in via informale dagli Uffici Aeg, dovrebbe tradursi nella seguente corretta formulazione:

*Qualora l'impresa di distribuzione ~~non~~ abbia comunicato, ai sensi del comma 6.3, lettera b), la **non** fattibilità tecnica o economica dell'intervento di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna di cui all'articolo 10 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11bis*

In merito alla suddetta previsione e a quella contenuta all'art. 11.7, si rilevano forti criticità circa l'automatico collegamento tra la comunicazione sulla non fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di interruzione (art.6.6) o dell'esito negativo dell'intervento di interruzione (art.11.7) e le iniziative giudiziarie finalizzate ad ottenere la disalimentazione fisica del PdR interessato.

Per entrambe le fattispecie si rileva che, fino alla risoluzione del contratto di vendita per inadempimento, eventuali iniziative giudiziarie potrebbero essere vanificate dall'eventuale pagamento del cliente finale occorso in pendenza dell'intervento giudiziario. Tale eventualità, ad avviso delle imprese Associate, introduce potenziali maggiori costi delle misure introdotte rispetto ai correlati benefici. Si ritiene pertanto necessario ricondurre l'inizio delle attività legali a valle della decorrenza della cessazione amministrativa.

A conferma di quanto sopra si rileva che, qualora si verificasse la fattispecie di cui all'art. 6.6., il cliente finale, diversamente da quanto previsto all'art. 10.3 TIMG, non verrebbe preventivamente informato circa l'addebito degli oneri per le iniziative giudiziarie, informazione che, in questo caso, viene per la prima volta inoltrata al cliente finale da parte del venditore di default entro i 15 gg. successivi alla decorrenza della cessazione amministrativa.

Art. 13.2 bis e art. 13.2. ter

Non si condivide l'introduzione di un livello massimo mensile di cessazioni amministrative per impossibilità di interruzione, in quanto significherebbe limitare la possibilità da parte delle società di vendita di estinguere la propria responsabilità presso un punto di riconsegna moroso, il cui contratto di fornitura sottostante sia già stato risolto per inadempimento, come previsto dall'art. 13.2.

Inoltre, si rileva che con la formula introdotta, il livello massimo di cessazioni amministrative non potrebbe raggiungere la saturazione, tanto più alla luce dell'innalzamento della soglia di fattibilità economica dell'intervento di interruzione che assieme alla modifica della formula della capacità di sospensione ridurrà in maniera significativa il numero di punti per i quali sarà necessario attivare la cessazione amministrativa. Pertanto l'introduzione dell'art. 13.2 rappresenterebbe unicamente un ulteriore aggravio gestionale in capo agli operatori, in particolar modo sui distributori, che dovrebbero implementare, per le cessazioni amministrative, un altro sistema di gestione delle capacità particolarmente complesso alla stregua di quello già in essere per le capacità di sospensione per morosità.

Per le ragioni di cui sopra sarebbe opportuno ripensare all'applicazione di tali disposizioni.

Modifiche al TIVG

Art. 33.8

Si ritiene opportuno ripristinare la disposizione precedente considerato che la modifica in questione comporterebbe un allungamento delle tempistiche del processo di richiesta di sospensione, con maggiori oneri sia per il sistema che per il fornitore di default.

Art. 35.5 bis

Si rileva la mancata esplicitazione della disciplina applicabile al cliente finale fornito in default a cui è stata revocata la richiesta di interruzione e delle conseguenti azioni e responsabilità in capo al distributore.

Inoltre, si evidenzia l'opportunità di definire uno standard di comunicazione *ad hoc*, anche alla luce del fatto che nelle attuali anagrafiche è presente solo il dato dell'utente della distribuzione presente in quel momento, nel caso specifico quindi il fornitore del servizio di default e non il venditore che serviva in precedenza il punto nei confronti del quale il cliente finale ha saldato il proprio debito. Una gestione manuale del processo risulterebbe infatti critica.

Art. 39bis

Nel caso sul PdR sia presente una richiesta di sospensione da parte dell'esercente il servizio di default, il processo dovrebbe prevedere che successivamente alla richiesta di *switching* pervenuta dalla società di vendita l'impresa di distribuzione segnali che:

- il punto di riconsegna è attualmente in servizio di default ed è contestualmente presente una richiesta di chiusura del punto formulata da parte dell'esercente il servizio di default indicando al venditore entrante, quali informazioni necessarie a stimare l'ammontare del debito maturato da parte del cliente, la data di attivazione del servizio di default su tale pdr e la data di richiesta da parte del FDD di sospensione per morosità del PdR;
- la richiesta di *switching* può venire accettata solo nel caso in cui la società di vendita entrante formuli la proposta irrevocabile di acquistare il credito dell'esercente il servizio di default (perché ciò sia possibile il venditore entrante deve poter preventivamente stimare l'importo che si impegna a pagare al FDD).

Le proposte sopra indicate, in linea con altre soluzioni già adottate in altri ambiti regolatori, sono orientate a logiche di semplificazione a beneficio del sistema. A tal proposito, sarebbe opportuno definire uno standard di comunicazione, al fine di evitare l'invio di informazioni in formato cartaceo, la cui gestione manuale potrebbe facilmente generare errori.